numero Bellinzona

15

cl

1

10 gennaio 2017

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41918144320 fax +41918144435

e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

# Il Consiglio di Stato

Signor
Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale
Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Palazzo federale EST
3003 Berna

# <u>Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11)</u>

Signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 10 ottobre 2016 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

# Punti essenziali del progetto

Con l'entrata in vigore il 1. gennaio 2003 della nuova legislazione sul commercio ambulante, l'obiettivo perseguito era quello di unificare il diritto del commercio ambulante finora regolamentato solo a livello cantonale, di eliminare la frammentazione giuridica esistente fra i diversi Cantoni, soprattutto in merito alle tasse riscosse per il rilascio dell'autorizzazione e di realizzare infine una liberalizzazione dell'esercizio dell'attività del commercio ambulante valevole per tutta la Svizzera.

La liberalizzazione della circolazione in tutta la Svizzera di coloro che esercitano un'attività di commercio ambulante impone una maggiore protezione degli interessi pubblici, in particolare la sicurezza del pubblico che compra, una maggior correttezza nell'esercizio di quest'attività al fine di evitare eventuali abusi e la protezione dei consumatori.

Ad oggi, sono emerse alcune problematiche che finora non sono state disciplinate e devono pertanto essere oggetto di un adeguamento in funzione alle esigenze imposte dalla nostra società. Finora la durata della revoca dell'autorizzazione non era mai stata regolamentata e quindi in linea di principio vi era la possibilità di presentare, subito dopo la revoca, una nuova richiesta di autorizzazione all'autorità competente. Inoltre, in materia di autorizzazione per baracconisti e impresari circensi dovranno essere introdotti alcuni inasprimenti, che appaiono necessari per garantire la sicurezza pubblica.



Premesso che qui di seguito vengono commentati gli articoli che necessitano di osservazioni:

#### Art. 3

Dal profilo formale sarebbe opportuno riprendere la formulazione che viene indicata nell'allegato 1) "Le merci e servizi per cui la vendita o l'offerta da parte di commercianti ambulanti sono soggette a restrizioni o vietate figurano nell'allegato 1 della presente ordinanza".

#### Art. 10

Dal profilo formale, al capoverso 3 è stata inserita erroneamente la parola "revocata" a inizio frase. Inoltre, la versione francese e tedesca prevedono una formulazione più chiara ovvero "Lorsqu'une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans" e "Nach einem Entzug darf einer oder einem Reisenden während zwei Jahren keine neue Bewilligung ausgestellt werden".

Per motivi di maggiore comprensione sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di modificare la formulazione in: "Qualora l'autorizzazione sia stata revoca al commerciante ambulante, non potrà più essere rilasciata per 2 anni una nuova autorizzazione".

### Art. 21 cpv. 3 lett. g

Dal profilo formale non ci sono precisazioni da fare. Tuttavia, dal momento che vengono introdotte due nuove eccezioni, il n. 1 e n. 2, per le quali occorre presentare un'autorizzazione e di conseguenza un attestato di sicurezza, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di introdurre nell'allegato 2 della presente ordinanza la periodicità del rinnovo dell'attestato di sicurezza per queste categorie di impianti gonfiabili.

# Allegato 3 categoria 4

Dal momento che la copertura necessaria per gli impianti della categoria 4 viene aumentata da 2 a 5 milioni di franchi e viene pure introdotta una nuova categoria, in particolare gli impianti gonfiabili, sarebbe opportuno specificare nel rapporto esplicativo se questa sarà applicata a ogni tipo di impianto gonfiabile e di conseguenza anche per le eccezioni di cui all'art. 21 cpv. 3 lett. g, n. 1 e 2.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:

# Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione polizia amministrativa (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.

